

**DISCIPLINARE INTEGRATIVO  
AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E INTEGRAZIONE  
AREA MARINA PROTETTA  
TORRE GUACETO  
(D.M. 26 gennaio 2009 – G.U. n.24 del 20.02.2009)**

**Annualità 2022**

**Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Torre Guaceto", da ora in poi detto "REO", approvato con Decreto dell'ex Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2009, per le quali si rimanda a decisioni del soggetto gestore.

**Articolo 2 - Validità**

1. Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2022, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle Aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione generale per il Patrimonio naturalistico e mare del Ministero della transizione ecologica.

**Articolo 3 - Definizioni**

1. Ad integrazione dell'articolo 2 del REO, si intende per:
  - a) "emissione rumorosa", il livello di rumorosità prodotto dalla specifica sorgente disturbante, ossia dalla sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico;
  - b) "immersioni in apnea", le attività sportive o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello;
  - c) "piccola pesca artigianale", la piccola pesca costiera quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio

GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

- d) “rete da Posta”, reti passive in quanto catturano il pesce che vi incappa restando ferme rispetto all'acqua o al fondo;
- e) «*Seawatching*», le attività professionali di snorkeling guidato, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unità -nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;

#### **Articolo 4 - Disciplina delle Immersioni subacquee e in Apnea**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del REO, è disposto quanto segue.
2. Nella zona C le immersioni subacquee e in apnea possono essere svolte, previa autorizzazione del soggetto gestore, secondo le seguenti modalità:
  - a) esclusivamente ai possessori di brevetto almeno di primo grado/livello;
  - b) esclusivamente dall'alba al tramonto;
  - c) esclusivamente da riva senza l'appoggio di unità navale;
  - d) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale della boa segna-sub;
  - e) per un totale massimo di 6 (sei) subacquei/apneisti in immersione per ciascun sito.
3. Le domande di autorizzazioni devono essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) entro 2 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività.

#### **Articolo 5 - Disciplina dell'attività di Visite guidate subacquee**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 14 del REO, è disposto quanto segue.
2. Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività.
3. Ad integrazione di quanto disposto all'art. 14, comma 14, del REO, la mancata consegna del registro delle visite guidate subacquee, debitamente compilato, comporterà il mancato rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.
4. I centri d'immersione autorizzati sono tenuti registrazione costante dei flussi turistici inerenti all'attività delle visite guidate subacquee, per mezzo dell'applicativo web presente all'indirizzo web “[win.riservaditorreguaceto.it/monitoraggio](http://win.riservaditorreguaceto.it/monitoraggio)”, previa ricezione dell'username e password necessari per l'ingresso nell'area riservata.

## Articolo 6 - Disciplina dell'attività di Pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del REO è disposto quanto segue.
2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, devono essere presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del soggetto Gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) entro 2 giorni dalla data prevista di effettuazione dell'attività.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva e ricreativa nell'Area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, attraverso i sistemi di pagamento elettronici Pago-PA attivati dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate sulla sezione Amministrazione Trasparente -> Pagamenti dell'amministrazione e la ricevuta deve essere inviata insieme alla presentazione della domanda all'indirizzo mail [autorizzazioni@riservaditorreguaceto.it](mailto:autorizzazioni@riservaditorreguaceto.it).
4. Il soggetto gestore rilascerà l'autorizzazione, la cartografia dell'Area marina protetta, con indicate le zone di pesca e la ricevuta fiscale di pagamento tramite e-mail.
5. Eventuali aggiornamenti delle modalità di presentazione delle domande, in ottica di digitalizzazione, saranno comunicati attraverso il sito internet all'indirizzo <https://www.riservaditorreguaceto.it/index.php/it/l-ente-gestore/normative-e-modulistica/regolamentazione-delle-attivit%C3%A0/277-pesca-sportiva>.
6. A fronte della violazione delle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo, nel REO e nel presente Disciplinare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata. Il personale del soggetto gestore preposto al monitoraggio è autorizzato a denunciare immediatamente quanto rilevato alle autorità competenti. La revoca dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione del corrispettivo versato.
7. In caso di avverse condizioni meteo marine che impediscano l'espletamento dell'attività di pesca ricreativa, il soggetto gestore non è responsabile e pertanto il corrispettivo versato non potrà essere rimborsato.
8. I soggetti che svolgono l'attività di pesca sportiva e ricreativa, sono tenuti a portare con sé l'autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo. Il rifiuto dell'esibizione dell'autorizzazione è causa di irregolarità di cui al comma 6 del presente articolo;
9. Il soggetto gestore al fine di svolgere le attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto dell'attività di pesca sportiva e ricreativa, può rilevare i dati di pesca, rappresentati dal quantitativo e tipologia di pescato, anche attraverso propri operatori autorizzati, al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, tale attività si svolgerà al termine della pescata.

## Articolo 7 - Disciplina dell'attività di Pesca professionale, piccola pesca costiera

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 18 comma 4 lettera b) del REO e sulla base dei dati di monitoraggio effettuati sullo sforzo di pesca, nella zona C è consentita esclusivamente la piccola pesca costiera, con i seguenti attrezzi:
  - a. rete da posta fissa tipo "tramaglio", con lunghezza massima di 1000 m, altezza massima 1,5 metri e misura della maglia, ogni lato, da nodo a nodo, pari o superiore a 30 mm;

- i. il controllo della maglia viene effettuato considerando che 10 maglie devono misurare minimo 30 cm (+/- 2 cm come tolleranza). Tale misura di maglia va intesa come maglia 'minima';
    - ii. all'estremità delle reti devono essere applicati segnali di colore giallo con inciso il numero di targa dell'unità da pesca autorizzata.
  - b. con rete da posta monofilo, con lunghezza massima di 500 m, altezza massima 3 metri e misura della maglia, ogni lato, da nodo a nodo, pari o superiore a 40 mm;
    - i. il controllo della maglia viene effettuato considerando che 10 maglie devono misurare minimo 40 cm (+/- 2 cm come tolleranza). Tale misura di maglia va intesa come maglia 'minima';
    - ii. all'estremità delle reti saranno applicati segnali di colore giallo con inciso il numero di targa dell'unità da pesca autorizzata.
2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni, per lo svolgimento dell'attività di piccola pesca costiera dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del soggetto gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico.
3. L'attività di piccola pesca costiera deve essere svolta dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno effettuando un turno di pescata alla settimana, per un totale di 52 pescate annuali. Il turno di pescata può essere effettuato esclusivamente nella settimana di riferimento e in caso di non espletamento non può essere recuperato nelle settimane successive.
4. Il soggetto gestore, attraverso un registro informatico, rilascerà un'autorizzazione in formato cartaceo con data e ora della calata e della salpata delle reti. Il registro informatico informerà le autorità competenti dell'avvenuta autorizzazione attraverso comunicazione digitale. L'autorizzazione in formato cartaceo è l'evidenza per dimostrare che è effettuata una pescata alla settimana, oltre ad essere il documento comprovante l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di piccola pesca artigianale. Pertanto, dal lunedì alla domenica di ogni settimana il soggetto autorizzato dovrà richiedere l'autorizzazione entro massimo le 12.00 del giorno dell'attività scelto per la pescata (per i giorni di sabato domenica o lunedì la richiesta dovrà essere fatta il venerdì precedente entro le ore 16.00);
5. Ai soggetti che oltre all'attività di piccola pesca costiera sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, lo svolgimento di tale attività sarà conteggiata come attività di pescata che concorrerà al numero massimo di pescate settimanali di cui al precedente comma 3.
6. Il soggetto gestore al fine di svolgere le attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto dell'attività di piccola pesca costiera, può rilevare i dati di pesca, rappresentati dal quantitativo e tipologia di pescato, anche attraverso propri operatori autorizzati, al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, tale attività si svolgerà al termine della pescata, presso i punti di sbarco del pesce.

## Articolo 8 - Disciplina dell'attività di *Seawatching*

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, comma 2 del REO, ai fini dello svolgimento in sicurezza dell'attività di *Seawatching*, si dispone quanto segue:
  - a. i centri autorizzati devono comunicare al soggetto gestore, con un preavviso di almeno 6 ore, l'avvio dell'attività;
  - b. le attività devono essere svolte con una distanza massima dalla costa di 10 (dieci) metri.
2. A ulteriore specifica di quanto previsto all'art. 14, comma 5, del REO, le attività di *Seawatching* possono essere svolte anche nelle zone B e C, con le stesse modalità consentite per la zona A, dai centri di immersione autorizzati.
3. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di *Seawatching*, dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del soggetto gestore, sul sito internet [www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it) entro 30 giorni dalla data prevista per l'inizio delle attività.
4. Il responsabile dell'attività di *Seawatching*, prima dell'inizio dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, la data, l'orario e il sito di svolgimento dell'attività. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore e riconsegnato al soggetto gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
5. La mancata riconsegna del registro delle attività di *Seawatching*, debitamente compilato, comporterà il mancato rinnovo dell'autorizzazione per l'anno successivo.
6. I centri autorizzati sono tenuti alla registrazione costante dei flussi turistici inerenti all'attività in oggetto, per mezzo dell'applicativo web presente all'indirizzo web "[win.riservaditorreguaceto.it/monitoraggio](http://win.riservaditorreguaceto.it/monitoraggio)", previa ricezione dell'username e password necessari per l'ingresso nell'area riservata.

## Articolo 9 - Disciplina delle riprese fotografiche

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 11 del REO, è disposto quanto segue.
2. Nella zona A le attività di riprese fotografiche professionali possono essere svolte solamente con il personale dell'AMP e i mezzi nautici del soggetto gestore.
3. Nel caso in cui le riprese filmate e scatti fotografici debbano essere effettuati con l'ausilio di mezzo nautico a motore o di Sottomarino a comando remoto (ROV) o di un Aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR), per l'ingresso nell'AMP di tali imbarcazioni/apparecchi, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al soggetto gestore, con l'indicazione degli orari, del percorso comprensivo della rotta in entrata (E) ed uscita (U) dall'Area marina, allegando la cartografia di dettaglio e le licenze/autorizzazioni necessarie per la loro conduzione.
4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del soggetto gestore, sul sito internet "[www.riservaditorreguaceto.it](http://www.riservaditorreguaceto.it)" entro 10 giorni dalla data prevista dell'effettuazione

delle riprese, previo versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria come definito dal successivo 0.

#### **Articolo 10 - Disciplina della navigazione da diporto**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art.15, comma 4, del REO, al fine di consentire la navigazione in sicurezza e attuare un controllo più efficace di quanto svolto nell'Area marina protetta, la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici è consentita solo nelle ore diurne.
2. Eventuali autorizzazioni verranno preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Brindisi

#### **Articolo 11 - Disciplina dell'attività di scuola di vela**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), del REO l'attività di scuola velica potrà essere svolta in tutta la zona C dell'AMP.

#### **Articolo 12 - Fruizione del demanio marittimo costiero**

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. istitutivo del 4.12.1991, è disposto quanto segue.
2. È fatto divieto di sosta e transito sul demanio marittimo costiero dal tramonto all'alba, salvo diversa autorizzazione del soggetto gestore. Eventuali autorizzazioni verranno preventivamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Brindisi.
3. La richiesta di autorizzazione alla sosta e transito sul demanio marittimo costiero da tramonto all'alba dovrà essere corredata da apposita relazione tecnica da cui si evinca la compatibilità della stessa con le finalità istitutive della riserva; se tali attività si svolgono nella ZSC il richiedente dovrà assoggettare a VINCA l'intervento.
4. Il soggetto gestore nell'ambito delle sue attività gestionali quali attività di monitoraggio e ricerca, interventi di conservazione naturalistica, attività didattiche e culturali, attività di gestione servizi turistici è autorizzato alla sosta e transito sul demanio marittimo costiero.
5. Gli Impianti elettronici di diffusione sia della voce sia di segnali acustici o sonori, ad eccezione di quelli utilizzati dal soggetto gestore per finalità di gestione, non potranno emettere emissioni rumorose che superino i 45 dB(A) Periodo diurno (ore 6.00-22.00) e i 40 dB(A) Periodo notturno (ore 22.00 - 06.00). Tale valore è misurato all'interno del demanio nel punto di emissione e se la sorgente è esterna al demanio marittimo, è misurato nel punto più vicino alla sorgente, all'interno del demanio marittimo.
6. Sul demanio marittimo costiero dell'Area marina protetta è fatto divieto di fumo nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi così come definito annualmente con DGPR della Regione Puglia ovvero dal 1° giugno al 30 settembre; è altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti dal fumo sul suolo e nelle acque dell'Area marina protetta.
7. Sul demanio marittimo costiero dell'Area marina protetta è consentita l'introduzione di cavalli dal 01 ottobre al 31 marzo; le attività di visite guidate o competizioni a cavallo sono autorizzate tutto l'anno previa autorizzazione del soggetto gestore e su percorsi definiti dal soggetto gestore.

8. È fatto divieto esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc...), organizzare giochi, manifestazioni ricreative senza l'autorizzazione dell'ente gestore (da richiedersi almeno 15 giorni prima). Le attività di visita guidata professionale sul demanio marittimo costiero devono essere specificatamente autorizzate.
9. Nelle aree libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, spettacoli), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del soggetto gestore e successiva concessione rilasciata dal Comune competente, non rinnovabile.
10. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, come già previsto ai sensi dell'art. 4 del Decreto istitutivo dell'Area marina protetta, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 del REO, oltre a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acque.
11. Le attività di pulizia della spiaggia nelle concessioni balneari sono gestite in proprio dai singoli concessionari, previo parere ed eventuali prescrizioni del soggetto gestore.
12. Non è consentita alcuna forma di livellamento dell'arenile e tutte le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate senza arrecare pregiudizio alcuno all'ambiente costiero.

#### **Articolo 13 - Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2022.
2. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite, devono essere presentate al soggetto gestore utilizzando la modulistica e secondo le modalità pubblicate sulla sezione Regolamentazione delle attività all'indirizzo <https://www.riservaditorreguaceto.it/index.php/it/l-ente-gestore/normative-e-modulistica/regolamentazione-delle-attivit>.
3. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività consentite nell'Area marina protetta, devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per la quale se ne richiede il rilascio.
4. Le modalità di cui al precedente comma 2, potranno subire variazioni in conformità alla transizione digitale dell'amministrazione.
5. Il soggetto gestore si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta.
6. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.

#### **Articolo 14 - Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria**

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 25 del REO, è ammesso solo pagamento elettronico PagoPA attivato dall'Ente, secondo le modalità indicate sulla sezione Amministrazione Trasparente → Pagamenti dell'amministrazione.

## Articolo 15 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ai sensi dell'articolo 25 del REO, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi dei diritti di segreteria, sono di seguito illustrati nella Tabella 1.
2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica quota al momento della richiesta dell'autorizzazione.

**TABELLA 1 CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMPRESI I DIRITTI DI SEGRETERIA**

Attività		Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Disciplina delle visite guidate subacquee		Non previsto	Non previsto	Non previsto	<b>1.000,00€</b>
Disciplina dell'attività di scuola di vela		Non previsto	Non previsto	Non previsto	<b>3.000,00€</b>
Disciplina delle attività di pesca		<b>10,00€</b>	Non previsto	Non previsto	Non previsto
Disciplina delle riprese fotografiche professionali	riprese cinematografiche e televisive per scopi direttamente o indirettamente commerciali	<b>500,00€</b>	Non previsto	Non previsto	Non previsto
	riprese fotografiche per scopi direttamente o indirettamente commerciali	<b>300,00€</b>	Non previsto	Non previsto	Non previsto
	Riprese pubblicitarie video e/o fotografiche per scopi direttamente o indirettamente commerciali	<b>1.500,00 €</b>	Non previsto	Non previsto	Non previsto

3. Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.



## **Articolo 16 - Obblighi dei titolari di autorizzazioni**

1. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono le disposizioni di cui al REO e al decreto istitutivo dell'Area marina protetta.
2. È fatto obbligo ai titolari delle autorizzazioni di recare con sé durante lo svolgimento delle attività l'autorizzazione ricevuta e di presentarla a richiesta dell'autorità di sorveglianza e controllo e del personale di monitoraggio dell'AMP.
3. È fatto obbligo, altresì, di munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività richieste.
4. Il soggetto gestore effettua il monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell'Area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero della Transizione Ecologica e pertanto il titolare dell'autorizzazione fornisce collaborazione affinché le attività svolte possano essere monitorate.

## **Articolo 17 - Sospensione o revoca dell'autorizzazione**

1. È costituito l'Ufficio Contenzioso presso la Sede Amministrativa del soggetto gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Responsabile dell'Area marina protetta è individuato quale Responsabile dell'Ufficio, il quale potrà selezionare all'interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell'Ufficio.
3. In caso di necessità il soggetto gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia.
4. Per la eventuale riscossione di somme non pagate derivanti da ingiunzioni di pagamento derivanti da sanzioni irrogate per il mancato rispetto di quanto definito dal Regolamento e dal presente disciplinare, si redigerà apposita convenzione con società recupero crediti.
5. In caso di violazione a quanto previsto dal Decreto istitutivo, dal REO e dal presente Disciplinare, il soggetto gestore, sulla base di quanto previsto dall'art. 29, comma 3 del REO, ha la facoltà di revocare o sospendere le autorizzazioni concesse, tramite raccomandata a/r, al soggetto interessato.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r, il trasgressore può presentare scritti difensivi. Scaduto tale termine il provvedimento risulta essere definitivo.
7. Nel caso di presentazione entro i termini degli scritti difensivi, il soggetto gestore, valutate le argomentazioni difensive, emette entro 30 giorni dal ricevimento degli scritti difensivi ordinanza di conferma o di archiviazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione in corso, trasmessa raccomandata a/r.
8. Nel lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza di revoca e dell'ordinanza di conferma/archiviazione (o, in assenza di scritti difensivi, entro il 30esimo giorno dall'emissione dell'ordinanza di revoca) l'autorizzazione concessa è sospesa in via cautelativa e pertanto non potranno svolgersi le attività per cui era stata richiesta. Per la pesca ricreativa non sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni giornaliere fino al termine della procedura.

9. A seguito di emissione di ordinanza di revoca (o di conferma in caso di opposizione) ovvero di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 del REO, il soggetto gestore rigetta istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi.

#### **Articolo 18 - Sanzioni**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 29 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportata nella tabella di seguito riportata.
2. Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. L'entità della sanzione pecuniaria della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza è determinata, in linea di massima e salvo le valutazioni da farsi caso per caso, secondo i criteri fissati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in misura non inferiore al doppio dell'importo stabilito per il pagamento in misura ridotta, oltre le spese di procedimento e di notificazione.
4. Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.
5. Ai sensi dell'art. 30 comma 1 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.
6. Nel caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria obblata ovvero determinata secondo le modalità previste al terzo comma potrà essere maggiorata del 25%, del 50%, del 75%, fino al raggiungimento del massimo edittale.

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI LIQUIDI E SOLIDI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
NAVIGAZIONE A MOTORE	Zona C	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3 Legge 8 luglio 2003, n. 172 art. 4 comma 2	///////	///////	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.000 € Misura ridotta: 1/3 del massimo: 333,33€	Doppio dell'importo per il pagamento stabilito in misura ridotta: 666,66 € Prima recidiva: 833,33 € Seconda recidiva: 1.000,00 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	Zone A e B	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
PESCA VIETATA	Pesca subacquea	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
	Pesca con attrezzi vietati (con lenze tipo palamiti, con reti da riva tipo sciabica)	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	///////	///////	///////

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO O DI CATTURA, NONCHÉ DI SOSTANZA TOSSICHE O INQUINANTI		Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE	<i>Zona A</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 12 comma 1	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
	<i>Zone B e C, dal tramonto all'alba</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 12 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA RICERCA SCIENTIFICA	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 10 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Prelievo di organismi non autorizzato</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 10 comma 3	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 10 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLE RIPRESE FOTOGRAFICHE	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 11 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE	<i>Immersione subacquea notturna Immersione subacquea Zona A e B</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 1,2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione Zona C</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 3	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBCQUEE	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione Zona A</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 14 comma 2	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione Zone B e C</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 comma 3	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 13 commi 5, 10, 11, 12, 13	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione revoca dell'autorizzazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO	<i>Scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
	<i>Uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 15 comma 7	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici dal tramonto all'alba</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Disciplinare AMP art. 7 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELL'ANCORAGGIO E ORMEGGIO	<i>Ancoraggio</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 16 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Ancoraggio Qualora il fatto costituisca reato di danneggiamento di specie vegetali o animali</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione all'ormeggio</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 16 commi 2, 3	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 16 comma 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA DI VELA	<i>Navigazione a vela in Zone A e B</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 17 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria



VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 17 comma 2	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Regolamento AMP Decreto 26 Gennaio 2009 art. 17 commi 3, 4, 5, 6	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE	<i>Pesca in Zona A e B</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA	<i>Pesca in Zona A e B Pesca da imbarcazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
	<i>Mancato possesso dell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)
	<i>Violazione delle disposizioni previste nell'autorizzazione</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 D.Lgs. 4/2012	Art. 30 comma 1 legge 394/91 violazione art.19, comma 3	denuncia penale arresto fino a 6 mesi	ammenda da 103,9 € a 12.911,42 €	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	rigetto istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi (Disciplinare AMP art. 15 comma 9)

VIOLAZIONE		Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge		Sanzione amministrativa in misura ridotta se corrisposto all'atto dell'accertamento art. 16 Legge 689/81	Sanzione pecuniaria prevista ex. Art. 29 comma 4 del regolamento, da comminarsi dall'Ente Gestore trascorsi 60 gg.	Sanzione accessoria disposta dall'Ente gestore
DISCIPLINA DELLA FRUIZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO COSTIERO	<i>Sosta e transito sul demanio marittimo costiero dal tramonto all'alba</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Disciplinare AMP art. 11 comma 1	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Superamento livello di emissione sonora</i>	"Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4 Disciplinare AMP art. 11 comma 3"	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Introduzione di cani</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Introduzione di cavalli non autorizzata</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Attività commerciali, eventi, visite guidate non autorizzate</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria
	<i>Fumare</i>	Decreto istitutivo AMP 4 dicembre 1991 art. 4	Art. 30 comma 2 legge 394/91	\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € Misura ridotta: doppio del minimo: 51,00€	1/3 del massimo: 344€ Prima recidiva: 430€ Seconda recidiva: 516€ Terza recidiva: 1.032 €	spese di procedimento e di notificazione In caso di reiterazione segnalazione all'Autorità Giudiziaria

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

Ai sensi del Disciplinare AMP art. 15 comma 9 A seguito di emissione di ordinanza di revoca (o di conferma in caso di opposizione) ovvero di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 7 lettera b. del REGOLAMENTO, il Soggetto Gestore rigetta istanza di autorizzazione presentata dal trasgressore per qualsiasi attività prevista inserita nel REGOLAMENTO per un periodo di dodici mesi, in caso di recidiva per trentasei mesi